

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"P. A. HUMANITAS EMERGENCY ODV"
SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO CO.N.G.E.A.V. REGIONE SICILIA

PREMESSA

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'associazione ODV "**CORPO NAZIONALE GUARDIE ECOLOGICHE AMBIENTALI VOLONTARIE REGIONE SICILIA**", in sigla "**CO.N.G.E.A.V. REGIONE SICILIA**", con sede legale ed amministrativa in Riposto (Catania), Via Nino Arcidiacono n. 69/71, codice fiscale n. 92042350873 e partita IVA n. 06233320875, con Atto Costitutivo e Statuto aggiornato e registrato presso l'Ufficio Territoriale di Giarre dell'Agenzia delle Entrate (Catania) alla serie n. 03, con protocollo n. 20 in data 19.01.2026, annotata al RUNTS della Regione Siciliana con D.R.S. n. 150 del 22.01.2026, in conformità all'articolo n. 06 del proprio Statuto, ai sensi degli articoli n. 02, n. 18 e n. 118, quarto comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, degli articoli n. 14 e seguenti e n. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché del Decreto Legislativo del 03 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), promuove, costituisce, partecipa, aderisce e concorre, quale Associazione Costituente e/o Fondatrice dell'istituente organismo denominato "**PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS EMERGENCY ODV**", inoltre, l'Associazione Costituente e/o Fondatrice assume altresì le funzioni di Ente Garante, ente supervisore e organismo di vigilanza e coordinamento, con compiti di indirizzo, controllo, monitoraggio e verifica del rispetto delle finalità statutarie, dei regolamenti interni e degli obblighi assunti dagli enti aderenti e/o partecipati, essa, altresì, potrà promuovere, costituire, partecipare, aderire a fondazioni, comitati, federazioni, reti associative, Enti del Terzo Settore e altri organismi senza scopo di lucro aventi finalità compatibili e/o complementari a quelle associative.

Le relative deliberazioni sono adottate dall'organo competente ai sensi dello Statuto. In ogni caso, tali attività devono essere coerenti con gli scopi associativi e svolte nel rispetto della normativa vigente, restando ferme l'autonomia giuridica, amministrativa, organizzativa e patrimoniale dell'Associazione e degli enti costituiti e/o partecipati.

ARTICOLO N. 01

COSTITUZIONE, DATI IDENTIFICATIVI E RAPPRESENTANZA LEGALE

È costituita, a Riposto (Catania) in data 01 luglio 2026, ai sensi e per gli effetti del Codice civile, del Decreto Legislativo del 03 luglio 2017 n. 117 e della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore, l'Organizzazione di Volontariato denominata "**PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS EMERGENCY ODV**", quale "**SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO DEL CORPO NAZIONALE GUARDIE ECOLOGICHE AMBIENTALI VOLONTARIE REGIONE SICILIA**", in sigla "**P. A. HUMANITAS EMERGENCY ODV**", ed in sigla anche la dicitura "**S.O.S. CO.N.G.E.A.V. REGIONE SICILIA**", la quale assume la forma giuridica di associazione riconosciuta dotata di personalità giuridica, da qui in poi chiamata "Associazione e/o Organizzazione".

L'Organizzazione ha sede legale, amministrativa e di rappresentanza nel Comune di Riposto, provincia di Catania, in Via Nino Arcidiacono n. 69/71. Il trasferimento della sede legale all'interno del territorio nazionale non costituisce modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti secondo la normativa vigente, Codice Fiscale n.: 9204286087, Partita IVA n.: 06298060879;

Sito Web Ufficiale: www.pahumanitasemergency.it

Indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria (PEO): info@pahumanitasemergency.it

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.pahumanitasemergency.it

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente **geom. SALVATORE ORAZIO**

ANTONIO LEONARDI, nato a Giarre (Catania), il 31 maggio 1972, codice fiscale LNRSVT72E31E017W, residente in Mascali (Catania), Via Ruggero di Lauria n. 43, egli, per la durata di cinque (5) anni, esercita tutti i poteri di rappresentanza legale, di amministrazione e di pieni poteri di firma attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dalle deliberazioni degli organi competenti, rappresentando l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, pubblici e privati, inoltre, assicura il perseguimento delle finalità statutarie, il corretto funzionamento dell'Ente e svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo dell'attività associativa. Al Presidente competono altresì tutti gli atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione non riservati dalla legge e/o dallo Statuto ad altri organi, ivi compresa l'adozione di provvedimenti urgenti e il conferimento di deleghe. La deliberazione del Consiglio Direttivo e la relativa Appendice Integrativa hanno efficacia dalla data della loro adozione e/o dalla suddetta registrazione, costituiscono parte integrante, fondamentale e sostanziale dell'Atto Costitutivo e dello Statuto vigente e producono piena efficacia giuridica nei confronti dell'Associazione, dei suoi organi, degli associati e dei terzi, nei limiti di legge.

ARTICOLO N. 02

FINALITÀ ISTITUZIONALI E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Organizzazione opera senza scopo di lucro, neppure indiretto, ed esercita in via esclusiva e/o principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, essa, ispira la propria azione ai principi costituzionali di uguaglianza, libertà, democrazia, solidarietà, mutualità, partecipazione, sussidiarietà, inclusione sociale, laicità e tutela della dignità umana.

L'Organizzazione svolge la propria attività su scala nazionale ed internazionale, con prevalente riferimento al territorio della Regione Siciliana.

L'Organizzazione ha per oggetto lo svolgimento di attività di interesse generale consistenti nel trasporto e soccorso di infermi, feriti e persone con ridotta capacità motoria, nonché nell'erogazione di servizi di emergenza e urgenza sanitaria, di assistenza sanitaria presso strutture e/o in casa degli infermi, nel trasporto sanitario assistito e nel trasferimento di pazienti tra strutture sanitarie, il nolo di veicoli ed attrezzature sanitarie, parasanitarie e complementari, ed il taxi sociale.

Tali attività sono svolte nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare del Decreto Ministeriale del 17 dicembre 1987 n. 553, del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 istitutivo del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118, del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle disposizioni emanate dalla Regione Siciliana e dall'Assessorato Regionale della Salute. L'esercizio delle attività è subordinato al possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative e sanitarie ed è svolto mediante l'impiego di mezzi omologati, autorizzati e dotati delle attrezzature previste dalla normativa vigente, con personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge. L'attività dell'Organizzazione è improntata al rispetto dei principi di cui all'articolo n. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana, garantendo in ogni caso la tutela della salute, la dignità della persona assistita, la sicurezza e la continuità dell'assistenza sanitaria.

ARTICOLO N. 03

SIMBOLO, LOGO E MARCHIO ASSOCIATIVO

Il simbolo, il logo e/o il marchio associativo della "**P.A. HUMANITAS EMERGENCY ODV**", servizio operativo sanitario CO.N.G.E.A.V. REGIONE SICILIA, costituiscono segni distintivi ufficiali dell'Associazione e ne identificano l'attività istituzionale.

Tali segni sono tutelati ai sensi del D. Lgs. del 10 febbraio 2005, n. 30 (*Codice della*

Proprietà Industriale) e della normativa vigente in materia di diritto d'autore e proprietà intellettuale, nonché delle ulteriori disposizioni nazionali, europee e internazionali applicabili.

È fatto espresso divieto di riproduzione, utilizzo, imitazione e/o alterazione, anche parziale, del simbolo, del logo e/o del marchio associativo senza preventiva autorizzazione scritta dell'Associazione.

Il marchio potrà essere oggetto di registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e/o presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), al fine di garantirne piena tutela giuridica.

Ogni violazione sarà perseguita nelle sedi competenti civili, amministrative e penali, secondo la normativa vigente.

Descrizione del simbolo dell'organizzazione, come disciplinato dal vigente statuto sociale: Il logo della P.A. Humanitas Emergency ODV – S.O.S. CO.N.G.E.A.V. REGIONE SICILIA è costituito da un emblema circolare con bordo verde e fascia bianca contenente la denominazione dell'organizzazione in caratteri maiuscoli blu. Al centro è presente una croce sanitaria stilizzata nei colori blu e verde, all'interno della quale è raffigurata una figura umana bianca in posizione dinamica, simbolo della centralità della persona e dell'assistenza. Due archi curvilinei, uno blu e uno verde, avvolgono la composizione creando un effetto di protezione, accoglienza e solidarietà. L'insieme richiama i valori di soccorso, emergenza, volontariato, tutela della salute, assistenza umanitaria e protezione civile, rappresentando in modo distintivo l'identità e la missione dell'organizzazione.



ARTICOLO N. 04

DURATA, DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E SCIoglimento

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi della Carta Costituzione Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché nelle radici di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che

consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa; essa, esercita le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, assistenza e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Il patrimonio dell'associazione aderente agli Enti del Terzo Settore, comprensivo di ogni entrata, è destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria per il perseguimento delle attività associative nonché quelle di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - culturali. È vietata come previsto dall'articolo n. 08, comma 1), comma 2) e comma 3) del Decreto Legislativo del 03 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., la qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e/o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione e/o scioglimento dell'associazione, in ossequio al punto precedente del corrente articolo << **è vietata la qualsiasi distribuzione, anche indiretta** >>, e anche come declamato articolo n. 09 del D. lgs. del 03.07.2017 n. 117 e s.m.i., l'associazione assolverà quanto recitato: << *In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo n. 45, comma 19 del D. Lgs. n. 117 del 03.07.2017 e s.m.i., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al già menzionato Ufficio con raccomandata A/R e/o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo del 07 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza e/o in difformità dal parere sono nulli.*>>

ARTICOLO N. 05 ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

L'Associazione fonda la propria attività sulla prevenzione e sul contrasto di ogni forma di emarginazione, povertà, vulnerabilità, sofferenza e disagio sociale, contribuendo all'analisi delle relative cause e promuovendo il pieno esercizio dei diritti fondamentali della persona, con particolare riguardo al diritto alla vita, alla salute, all'assistenza, al trasporto sanitario, all'inclusione sociale e alla dignità umana, promuove e sostiene la sicurezza alimentare, la prevenzione dello spreco alimentare, il recupero alimentare, la ridistribuzione alimentare, la valorizzazione degli alimenti in senso generale indugiano al consumo responsabile del cibo (Legge Gadda n.166/2016) della protezione e tutela dell'ambiente sotto qualsiasi forma, del consumo responsabile e della salvaguardia della vita umana.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato svolta in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro dai propri associati, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore e della normativa vigente.

L'Associazione, nel rispetto della normativa vigente, può collaborare con enti pubblici e privati, organizzazioni del Terzo Settore, organismi di protezione civile, strutture sanitarie, istituzioni nazionali e internazionali, nonché con i Corpi Ausiliari delle Forze Armate dello Stato e della Croce Rossa Italiana e/o Internazionale, per la realizzazione di attività di soccorso, assistenza sanitaria e socio-sanitaria, emergenza, protezione civile, formazione, cooperazione umanitaria e promozione della cultura della solidarietà, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione svolge indistintamente, in via principale e/o secondaria tutti i punti sanciti ai sensi dell'articolo n. 05 del D. Lgs.

117/2017, attività di soccorso in ambito marittimo, aereo e terrestre, nel rispetto della normativa vigente.

Tali attività sono finalizzate a garantire l'assistenza, la tutela della vita umana e la gestione delle emergenze in ogni contesto operativo e costituiscono attività di interesse generale, sono declamate primariamente nelle lettere a), b), c), d), i) e y) dell'articolo n. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.:

- 1) Servizi sanitari e sociosanitari, inclusi primo soccorso, trasporto sanitario ordinario, di emergenza e urgenza, guardia medica, assistenza infermieristica e ambulatoriale, anche in convenzione con SSN/SSR e sistema 118, ai sensi L. 833/1978, D. Lgs. 502/1992, DPR 27/03/1992.
- 2) Servizi sociali, socioassistenziali e domiciliari, nonché trasporto sociale e interventi a favore di persone fragili, anziani, minori, disabili e soggetti svantaggiati, ai sensi L. 328/2000.
- 3) Attività di protezione civile, soccorso, previsione, prevenzione e gestione emergenze e calamità naturali o antropiche, ai sensi D. Lgs. 1/2018.
- 4) Attività di assistenza umanitaria, cooperazione e solidarietà nazionale e internazionale, inclusa accoglienza e integrazione di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, ai sensi D. Lgs. 286/1998.
- 5) Promozione e gestione della donazione di sangue, organi, tessuti e cellule, ai sensi L. 219/2005 e L. 91/1999.
- 6) Attività di formazione, educazione, aggiornamento e informazione nei settori sanitario, sociale, protezione civile e volontariato, anche mediante attività editoriali.
- 7) Organizzazione di attività culturali, artistiche, sportive e ricreative di interesse sociale, nonché promozione di legalità, pace, diritti umani e contrasto alle discriminazioni, ai sensi degli articoli n. 02, n. 03 e n. 18 della Costituzione Italiana.
- 8) Attività finalizzate all'inclusione sociale e al benessere di minori, giovani, anziani, disabili e categorie svantaggiate, ai sensi L. 328/2000 e L. 18/2009.
- 9) Attività mutualistiche, assistenziali e solidaristiche in favore degli associati e della collettività.
- 10) Attività di recupero eccedenze alimentari, farmaceutiche e beni di prima necessità, con distribuzione gratuita a soggetti bisognosi, anche tramite banco alimentare, ai sensi L. 166/2016.
- 11) Promuove l'attività di prevenzione dello spreco e di recupero delle eccedenze alimentari (Legge Gadda e/o Legge 19 agosto 2016, n. 166), farmaceutiche e di beni di prima necessità, raccogliendo e distribuendo gratuitamente prodotti ancora idonei al consumo e/o all'uso provenienti da operatori economici, enti pubblici e/o privati e soggetti del Terzo settore, destinandoli esclusivamente a persone in stato di bisogno e/o ad enti senza scopo di lucro, con espresso divieto di qualsiasi forma di commercializzazione e nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria, sicurezza e tracciabilità dei prodotti, coordinare e gestire anche banco alimentare.
- 12) Supporto tecnico, logistico e organizzativo ad eventi e manifestazioni di interesse sociale.
- 13) Ogni altra attività connessa o accessoria alle precedenti, nel rispetto della normativa vigente.

L'Associazione può altresì:

- 1) Promuovere, coordinare, sostenere e rappresentare enti, associazioni, organizzazioni di volontariato e altri Enti del Terzo Settore che ne condividano finalità e valori;
- 2) Stipulare convenzioni, protocolli d'intesa, accordi, partenariati e contratti con amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, organismi nazionali e internazionali, nel rispetto della normativa vigente;
- 3) Partecipare a procedure di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento,

convenzionamento e affidamento previste dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa nazionale e regionale, sia con Enti Pubblici che Privati e/o compartecipati;

- 4) Svolgere attività di ricerca, studio, monitoraggio, analisi, pubblicazione e divulgazione scientifica e culturale inerenti alle proprie finalità istituzionali;
- 5) Elaborare modelli organizzativi, codici etici, regolamenti, standard qualitativi e strumenti di controllo, monitoraggio e valutazione delle attività svolte;
- 6) Promuovere la costituzione di nuove realtà associative e reti territoriali finalizzate allo sviluppo del volontariato e del Terzo Settore;
- 7) Partecipare, costituire e/o aderire a organismi, fondazioni, reti associative, enti e/o società il cui scopo sia compatibile con le finalità istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione organizza e valorizza il volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, garantendo adeguati percorsi di formazione, aggiornamento e qualificazione dei volontari e degli operatori.

Tutte le attività sono svolte nel rispetto dei principi di imparzialità, neutralità, indipendenza, umanità, volontarietà, unità, universalità, trasparenza, efficacia, efficienza e responsabilità sociale.

Ai sensi dell'articolo n. 06 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può effettuare raccolte fondi ai sensi degli articoli n. 07 e n. 79 del D. Lgs. n. 117/2017, nonché compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e patrimoniali ritenute necessarie e/o utili al raggiungimento degli scopi statuari, purché compatibili con la propria natura non lucrativa e con le disposizioni di legge vigenti.

L'Associazione Costituente svolge funzioni di vigilanza, coordinamento e controllo sul rispetto dello Statuto e degli obblighi degli enti aderenti. È vietato svolgere attività diverse da quelle istituzionali, salvo preventiva autorizzazione scritta della Presidenza del CO.N.G.E.A.V. REGIONE SICILIA e/o del Consiglio Direttivo del CO.N.G.E.A.V. REGIONE SICILIA.

ARTICOLO N. 06

STATUTO, VINCOLI ASSOCIATIVI, MODIFICHE, APPROVAZIONI ED EFFICACIA.

L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente Statuto e opera nel rispetto del Decreto Legislativo del 03 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, delle relative norme di attuazione, della normativa regionale vigente nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente Statuto costituisce la fonte primaria e fondamentale di regolamentazione dell'Organizzazione e vincola tutti gli aderenti alla sua puntuale osservanza, rappresentando la regola essenziale di comportamento cui devono conformarsi gli associati nello svolgimento delle attività sociali.

L'Organizzazione aderisce all'ente associativo di livello superiore e federativo CO.N.G.E.A.V. REGIONE SICILIA, sotto il suo controllo e coordinamento, impegnandosi in modo pieno, obbligatorio e vincolante, senza alcuna riserva, al rispetto dei relativi principi organizzativi e delle direttive statutarie generali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Resta ferma l'autonomia giuridica e gestionale dell'ente aderente, nei limiti compatibili con il suddetto vincolo associativo.

Le modifiche al presente Statuto, ancorché validamente deliberate dall'Assemblea straordinaria, sono obbligatoriamente e inderogabilmente subordinate al preventivo esame, approvazione e validazione da parte del CONGEAV REGIONE SICILIA. In difetto del relativo nulla osta, espresso senza eccezione alcuna nelle forme previste

dall'ente medesimo, le modifiche si intendono prive di efficacia e non producono alcun effetto nei rapporti associativi interni ed esterni.

Le modifiche statutarie, una volta approvate secondo le modalità sopra indicate, sono depositate presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai fini dell'acquisizione di efficacia nei confronti dei terzi, ai sensi della normativa vigente.

È facoltà dell'Assemblea Straordinaria adottare, con apposita deliberazione, uno e/o più regolamenti attuativi del presente Statuto, volti a disciplinare compiutamente gli aspetti organizzativi, amministrativi e gestionali dell'Ente. I già menzionati regolamenti saranno efficaci subordinatamente alla preventiva approvazione, nonché alla successiva convalida, da parte del competente organo della Regione Siciliana, ove richieste dalla normativa vigente.

Il presente Statuto è interpretato secondo i criteri di interpretazione dei contratti di cui agli articoli del Codice civile e in conformità all'articolo n. 12 delle preleggi, secondo il principio di buona fede, coerenza sistematica e rispetto della volontà associativa.

ARTICOLO N. 07

DIRETTORE SANITARIO

L'Ente si avvale di un Direttore Sanitario nominato dal Consiglio Direttivo tra soggetti in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. Il Direttore Sanitario esercita le proprie funzioni in autonomia tecnico-professionale, nel rispetto dell'art. 33 della Costituzione, delle disposizioni applicabili del Codice Civile, delle norme deontologiche professionali e della legislazione sanitaria vigente. Egli sovrintende agli aspetti sanitari e professionali delle attività dell'Ente, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie, dei protocolli e delle procedure operative, esprime pareri tecnico-professionali nelle materie di competenza e provvede agli adempimenti, alle attestazioni, certificazioni e sottoscrizioni riservati dalla legge alla propria qualifica professionale. La carica ha natura esclusivamente tecnico-sanitaria e non comporta la partecipazione agli organi amministrativi dell'Ente né l'attribuzione di poteri di amministrazione, gestione, rappresentanza legale o disposizione del patrimonio. Il Direttore Sanitario non dispone di autonomia decisionale in materia economica, finanziaria, patrimoniale o organizzativa e non è titolare di poteri di firma per conto dell'Ente, salvo quanto espressamente previsto dalla legge per gli atti di competenza professionale. Restano riservate agli organi statutari tutte le funzioni amministrative, gestionali, patrimoniali e di rappresentanza dell'Ente, secondo le rispettive attribuzioni previste dallo Statuto e dalla normativa vigente.

ARTICOLO N. 08

COMPENSO DEL DIRETTORE SANITARIO

Al Direttore Sanitario può essere riconosciuto un compenso per l'attività professionale svolta in favore dell'Ente, determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi di trasparenza, congruità e proporzionalità e delle disposizioni di cui agli articoli n. 08 e n. 16 del Decreto Legislativo del 03 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni integrazioni. Il compenso deve essere commisurato alle funzioni effettivamente esercitate, alle responsabilità assunte e all'attività prestata, con esclusione di qualsiasi forma di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e/o riserve dell'Ente. Il Direttore Sanitario può svolgere il proprio incarico a titolo gratuito ovvero rinunciare in tutto e/o in parte al compenso eventualmente deliberato, mediante dichiarazione scritta da comunicare all'Ente. Resta in ogni caso salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio

dell'incarico, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti interni dell'Ente.

ARTICOLO N. 09
ASSOCIATI, CATEGORIE, REQUISITI DI AMMISSIONE
E DISCIPLINA DEI SOCI MINORENNI

Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore a quello minimo previsto dalla normativa vigente per il mantenimento della qualifica giuridica dell'Associazione.

Possono essere ammessi all'Associazione, senza alcuna discriminazione e nel rispetto del principio di uguaglianza degli associati, le persone fisiche che condividano le finalità istituzionali dell'Ente, ne accettino integralmente lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni e intendano concorrere attivamente al perseguimento degli scopi associativi.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Sostenitori;
- d) Soci Onorari.

Le predette categorie non attribuiscono diritti differenti tra gli associati, fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente. È in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di associato è personale, volontaria, intrasmissibile e non può essere oggetto di trasferimento a qualsiasi titolo, né di rivalutazione e/o partecipazione patrimoniale.

Possono essere ammessi quali associati anche i soggetti minorenni che abbiano compiuto il quattordicesimo (14) anno di età, purché la relativa domanda di ammissione sia presentata e/o espressamente autorizzata per iscritto da chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero la tutela legale, ai sensi e per gli effetti degli articoli n. 316, n. 337-ter e seguenti del Codice civile e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di protezione e tutela dei minori.

L'ammissione del socio minorenne è subordinata all'acquisizione preventiva del consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale, il quale dichiara di conoscere e accettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le disposizioni organizzative adottate dall'Associazione per la tutela dei minori e per il corretto svolgimento delle attività associative.

In conformità ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ratificata con Legge del 27 maggio 1991, n. 176, nonché dalla normativa nazionale vigente in materia di tutela dei minori, l'Associazione adotta ogni misura organizzativa, educativa e di vigilanza idonea a garantire la sicurezza, l'integrità fisica e morale, il benessere e il pieno rispetto della dignità della persona minorenne.

I soci minorenni possono partecipare esclusivamente alle attività compatibili con la loro età, maturità, condizioni psicofisiche e livello di autonomia, secondo quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni.

Ai soci minorenni è fatto divieto di:

- a) assumere o ricoprire cariche sociali;
- b) esercitare funzioni di amministrazione, direzione, controllo, rappresentanza legale e/o disciplinare;
- c) assumere obbligazioni giuridiche e/o patrimoniali in nome e per conto

dell'Associazione;

d) svolgere attività che, per loro natura e/o per disposizione di legge, richiedano il raggiungimento della maggiore età ovvero il possesso di specifiche autorizzazioni, qualifiche professionali e/o requisiti soggettivi.

La partecipazione dei soci minorenni ad attività, iniziative, manifestazioni, corsi, trasferte, soggiorni, eventi e/o progetti organizzati dall'Associazione è subordinata al preventivo consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale, nonché all'osservanza delle prescrizioni organizzative e di sicurezza stabilite dagli organi associativi.

Chi intende essere ammesso quale associato deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo nelle forme da questo stabilite. La domanda deve contenere l'impegno all'osservanza delle disposizioni statutarie, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda, secondo criteri di trasparenza, imparzialità, non discriminazione e coerenza con le finalità istituzionali e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato mediante PEC e acquista efficacia con l'iscrizione nel Libro degli Associati, effettuata a cura del Consiglio Direttivo.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro il termine di cui al comma precedente. Entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della comunicazione, l'aspirante associato può chiedere il riesame della domanda. Sull'istanza si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo ovvero l'organo a tale scopo individuato dall'Assemblea.

ARTICOLO N. 10

DIRITTI E DOVERI DELL'ASSOCIATO

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'articolo n. 26 del presente statuto;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'articolo n. 29 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e i Regolamenti e le procedure interni;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini

annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ARTICOLO N. 11

VOLONTARIATO, PERSONALE RETRIBUITO E INCOMPATIBILITÀ

L'Organizzazione di Volontariato, ai sensi degli articoli n. 17, n. 32, n. 33 e n. 36 del Decreto Legislativo del 03 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o aderenti per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È volontario il soggetto che svolge attività in favore dell'Organizzazione in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, neppure indiretti, esclusivamente per finalità di solidarietà sociale.

L'attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita. È consentito esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ovvero rimborsi forfettari nei limiti e secondo le condizioni previste dall'articolo n. 17 del D. Lgs. n. 117/2017 e dai regolamenti interni.

Ai sensi dell'articolo n. 17, comma 05, del D. Lgs. n. 117/2017, la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo e/o comunque retribuito instaurato con l'Organizzazione; il volontario che intrattenga un rapporto di lavoro con la medesima cessa automaticamente, per la durata del rapporto, dalle attività di volontariato.

L'Organizzazione può avvalersi di lavoratori dipendenti e/o di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti strettamente necessari al proprio funzionamento e/o allo svolgimento di attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei limiti previsti per le Organizzazioni di Volontariato dall'articolo n. 33 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

I lavoratori retribuiti sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, nei limiti e secondo la disciplina del rapporto contrattuale applicabile.

L'Organizzazione garantisce la copertura assicurativa dei volontari contro infortuni, malattie connesse all'attività svolta e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo n. 18 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

I volontari operano nel rispetto dei principi di gratuità, lealtà, correttezza, diligenza e riservatezza, attenendosi alle finalità istituzionali dell'Organizzazione e alle disposizioni degli organi competenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice civile e della normativa vigente.

ARTICOLO N. 12

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO, RECESSO, ESCLUSIONE E DIRITTI ASSOCIATIVI

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o morosità.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dei Regolamenti e procedure interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali e/o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante delibera dell'organo di amministrazione demandato dall'Assemblea. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni.

L'esclusione deve essere ratificata dall'Assemblea. L'associato può sempre recedere

dall'associazione.

Non possono essere associati Coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili, e vanno versate entro il 30 Marzo di ogni anno.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO N. 13

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E DISCIPLINA DEI COMPENSI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- l'Organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ai sensi dell'articolo n. 30 del D. Lgs. n. 117/2017;
- il Revisore dei conti, ai sensi dell'articolo n. 31 del D. Lgs. n. 117/2017;
- il Collegio nazionale dei probiviri, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.

Le cariche all'interno degli organi dell'Associazione sono svolte a titolo gratuito, nel rispetto dei principi di democraticità, assenza di scopo di lucro e solidarietà che caratterizzano gli enti del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo del 03 luglio 2017, n. 117.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, emolumento e/o vantaggio economico, diretto e/o indiretto, per l'attività svolta in ragione della carica ricoperta. È fatto salvo esclusivamente il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e strettamente inerenti allo svolgimento delle funzioni associative, nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità preventivamente stabilite con apposita deliberazione dell'organo competente dell'Associazione.

In deroga a quanto sopra, esclusivamente con riferimento all'Organo di Controllo, qualora lo stesso sia affidato a soggetti esterni dotati di specifica qualificazione professionale, può essere riconosciuto un compenso determinato secondo criteri di congruità, proporzionalità e adeguatezza rispetto all'attività effettivamente svolta, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, degli articoli n. 16 e n. 30 del Decreto Legislativo n. 03 luglio 2017, n. 117.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile, con particolare riferimento agli articoli n. 36 e seguenti e n. 38 del Codice civile.

ARTICOLO N. 14

ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO E CONVOCAZIONE

L'Assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

Essa è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre (03) mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due (02) associati regolarmente iscritti ed in regola con le quote

associative. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita via mail e/o via lettera almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'Assemblea oppure mediante affissione nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il 31 Marzo di ogni anno. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando l'organi di amministrazione ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

ARTICOLO N. 15

COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e sociale;
- approva e modifica l'ammontare della quota associativa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo n. 28 del D. Lgs. n. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione e/o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo e/o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera ed emana regolamenti interni, disposizioni attuative e provvedimenti disciplinari ritenuti necessari o opportuni per il perseguimento delle finalità statutarie, il corretto funzionamento dell'ente e la crescita associativa. Le relative deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati nei limiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente.

ARTICOLO N. 16

ASSEMBLEA ORDINARIA, COSTITUZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti aventi diritto di voto, salvo diverse maggioranze previste dalla legge e/o dal presente Statuto. Le votazioni avvengono, di norma, in forma palese; è obbligatoria la votazione a scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti persone, ove ciò sia previsto dalla normativa applicabile e/o dal presente Statuto.

È ammessa la partecipazione all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto mediante mezzi di telecomunicazione e strumenti elettronici, ivi incluse piattaforme digitali dedicate, a condizione che sia garantita in modo certo e verificabile l'identificazione personale degli associati partecipanti, la regolare costituzione dell'Assemblea, la partecipazione effettiva alla discussione, nonché la tracciabilità, la sicurezza e l'immodificabilità delle operazioni di voto.

Le piattaforme utilizzate devono altresì assicurare sistemi di autenticazione sicura e univoca, la gestione e verifica delle deleghe, la corretta determinazione del quorum costitutivo e deliberativo, nonché la conservazione dei relativi dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

Nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e in quelle concernenti la responsabilità degli amministratori, questi ultimi non hanno diritto di voto.

ARTICOLO N. 17

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente statuto e dalla normativa vigente. Le relative disposizioni entrano in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo e/o della Presidenza del C.O.N.G.E.A.V. REGIONE SICILIA, quale associazione fondatrice.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione del presente articolo.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la liquidazione della stessa, è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto, ai sensi del Codice civile e della normativa vigente. La medesima maggioranza qualificata è altresì richiesta per le deliberazioni di trasformazione, fusione e/o scissione dell'ente, ove consentite dal D. Lgs. n. 117/2017, previa approvazione del Consiglio Direttivo e/o della Presidenza del C.O.N.G.E.A.V. REGIONE SICILIA, quale associazione fondatrice.

La Presidenza e/o il Consiglio Direttivo del C.O.N.G.E.A.V. REGIONE SICILIA, quale associazione fondatrice, possono disporre, nei limiti previsti dal presente statuto, la eventuale sottoposizione dell'Associazione a forme di commissariamento.

L'associazione fondatrice CO.N.G.E.A.V. REGIONE SICILIA è coinvolta, come previsto dal presente statuto, con funzioni di carattere consultivo e di indirizzo generale, finalizzate al mantenimento delle originarie finalità costitutive e al perseguimento degli scopi statuari quale associazione fondatrice.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, l'Associazione si impegna a sottoporre alla C.O.N.G.E.A.V. REGIONE SICILIA, quale ente costituente e fondatore della presente organizzazione, in via preventiva e cautelativa, le deliberazioni concernenti modifiche sostanziali degli scopi sociali, nonché la trasformazione e/o lo scioglimento dell'ente, ai fini dell'espressione di un parere consultivo, dacché associazione fondatrice della suddetta organizzazione.

Il parere espresso dalla C.O.N.G.E.A.V. REGIONE SICILIA ha natura coercitiva, di sorveglianza, di salvaguardia e di facoltà sull'autonomia decisionale degli organi associativi, fermo restando il rispetto della normativa vigente e delle competenze previste dal Codice del Terzo Settore.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono redatte mediante verbale idoneo alla pubblicità legale e sono trasmesse, nei termini di legge, al competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai fini delle verifiche e degli adempimenti previsti dagli articoli n. 45 e seguenti del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

L'Ufficio competente del RUNTS, individuato nella struttura territoriale della Regione Siciliana ai sensi della normativa vigente, esercita le funzioni di controllo sulla

conformità degli atti alla legge e allo statuto, potendo richiedere integrazioni documentali, formulare rilievi e adottare i provvedimenti previsti dall'ordinamento, nei limiti delle proprie attribuzioni.

ARTICOLO N. 18
CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE,
FUNZIONI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g) curare tutti gli atti, contratti e convenzioni inerenti alle attività associative;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- i) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
- j) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- k) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti dispari, compreso tra sette (07) e nove (09), nominati dall'Assemblea per la durata di cinque (05) anni e sono rieleggibili per (05) mandati anche consecutivi.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate da almeno tre (03) mesi. Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Si applica l'articolo n. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno e/o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso non si disponga di tale graduatoria e/o che questa sia esaurita, si procederà all'elezione dei nuovi componenti in Assemblea, alla sua prima riunione utile. La vacanza comunque determinata dalla metà più uno dei componenti comporta la decadenza del medesimo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

ARTICOLO N. 19
RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE: IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ad ogni effetto di legge, sia

nei rapporti interni sia nei rapporti esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio, con facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'Associazione verso l'esterno.

Al Presidente competono, nei limiti delle attribuzioni conferite dal presente Statuto e dalla normativa vigente, tutti i poteri di firma e di rappresentanza legale ed amministrativa dell'Associazione, ai sensi e per gli effetti del Codice civile.

Il Presidente è eletto dall'organo di amministrazione.

Il Presidente dura in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo e cessa dalla carica per scadenza del mandato, dimissioni volontarie ovvero revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei presenti.

Almeno un (01) mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e sovrintende all'ordinaria amministrazione dell'Associazione, nell'ambito delle direttive impartite dagli organi competenti, riferendo periodicamente al Consiglio Direttivo in ordine all'attività svolta. In caso di impedimento, assenza e/o temporanea impossibilità del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, il quale ne assume le attribuzioni, con esclusione dei poteri di firma, salvo diversa espressa previsione statutaria.

Il Presidente dell'Associazione può essere revocato dall'incarico e dichiarato decaduto dalla carica, nonché dal Consiglio Direttivo della stessa organizzazione e/o dal Consiglio Direttivo e/o Presidente del C.O.N.G.E.A.V. REGIONE SICILIA, con deliberazione motivata dell'organo competente individuato dallo Statuto, qualora vengano accertate gravi inadempienze agli obblighi statuari, gestionali, amministrativi e/o contabili, ovvero comportamenti contrari ai principi di correttezza, trasparenza e buon andamento dell'ente, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. del 03 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

Nei casi di particolare gravità, tali da compromettere il regolare funzionamento dell'ente e/o il perseguimento delle finalità istituzionali, può essere disposto il commissariamento della sede territoriale competente, con la nomina di un Commissario straordinario incaricato della gestione temporanea dell'ente, da parte del Consiglio Direttivo e/o del Presidente del C.O.N.G.E.A.V. REGIONE SICILIA, sino al ripristino delle condizioni di ordinaria amministrazione e alla ricostituzione degli organi statuari.

Il provvedimento di revoca e/o di commissariamento è adottato nel rispetto del principio del contraddittorio, garantendo al soggetto interessato il diritto di essere preventivamente informato dei fatti contestati e di presentare memorie difensive entro un termine congruo stabilito dallo Statuto e/o dal regolamento interno.

ARTICOLO N. 20

ORGANI DI CONTROLLO, REVISIONE LEGALE DEI CONTI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. del 03 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), ed in particolare degli articoli n. 30 e n. 31, nonché in conformità alle disposizioni di legge vigenti e ai principi di autonomia statutaria, l'Ente disciplina i seguenti organi di controllo e garanzia interna.

L'Ente, nei casi previsti dalla normativa applicabile, istituisce l'Organo di controllo ai sensi dell'articolo n. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nomina il Revisore legale dei conti ai sensi dell'articolo n. 31 del medesimo decreto

legislativo; può altresì istituire il Collegio dei Probiviri quale organo interno di garanzia.

- **L'Organo di controllo**, obbligatorio nei casi stabiliti dall'articolo n. 30 del D. Lgs. n. 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Ente e sul suo concreto funzionamento, nonché sul perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Organo di controllo può altresì esercitare, nei limiti di legge, attività di monitoraggio e verifica, nonché richiedere informazioni agli amministratori e procedere ad atti ispettivi.
- **Il Revisore legale dei conti**, obbligatoriamente nominato nei casi previsti dall'articolo n. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, esercita la revisione legale dei conti, verificando nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché esprimendo il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- **Il Collegio dei Probiviri**, organo facoltativo di garanzia interna, ove istituito, è competente a dirimere in via interna e definitiva, nei limiti consentiti dall'ordinamento, le controversie tra associati, nonché tra questi e gli organi dell'Ente, interpretare le norme statutarie e regolamentari, e svolgere funzioni di conciliazione e composizione delle controversie associative, operando con autonomia, indipendenza, imparzialità e terzietà.

Le modalità di nomina, composizione, durata e funzionamento dei suddetti organi sono disciplinate dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO N. 21

PATRIMONIO DELL'ENTE, DESTINAZIONE, GESTIONE, CONTROLLI

Il patrimonio dell'Ente del Terzo Settore è costituito all'atto della sua fondazione e successivamente incrementato mediante apporti dei soci fondatori, dell'Associazione fondatrice **C.O.N.G.E.A.V. REGIONE SICILIANA**, ove prevista, nonché mediante quote associative, contributi, donazioni, lasciti testamentari, liberalità, contributi pubblici e privati, e ogni altra entrata compatibile con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, nel rispetto del D. Lgs. n. 117/2017. Il patrimonio iniziale e le sue successive variazioni devono essere analiticamente documentati e risultare dalle scritture contabili dell'ente. Il patrimonio dell'ente è vincolato in modo esclusivo e permanente al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui agli articoli n. 05 e n. 06 del D. Lgs. n. 117/2017 ed è soggetto al divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso e/o scioglimento individuale del rapporto associativo. La gestione del patrimonio è affidata all'organo di amministrazione, che opera nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, economicità e sana gestione finanziaria, assicurando la corretta tenuta delle scritture contabili ai sensi degli articoli n. 13 e n. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, nonché la redazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio sociale. L'organo di amministrazione è responsabile della conservazione e corretta gestione della documentazione amministrativa, fiscale e bancaria, nonché dell'impiego delle risorse economiche esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Gli atti di straordinaria amministrazione che incidono in modo significativo sul patrimonio devono essere deliberati dall'assemblea degli associati, salvo diversa previsione statutaria conforme al Codice del Terzo Settore.

L'Associazione fondatrice C.O.N.G.E.A.V. REGIONE SICILIA, espressamente prevista dallo statuto, può assumere funzioni di indirizzo e di coordinamento strategico, nonché attività di vigilanza sul rispetto dei principi statutari e delle finalità originarie dell'ente, fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia gestionale e decisionale degli organi dell'ETS, in conformità all'articolo n. 04 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il controllo sulla gestione dell'ente è esercitato dall'assemblea degli associati e, nei casi previsti dagli articoli n. 30 e n. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 e/o dallo statuto, da un organo di controllo e/o da un revisore legale dei conti, cui competono le funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. In caso di acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'articolo n. 22 del D. Lgs. n. 117/2017, l'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti per atto pubblico notarile e depositati presso il RUNTS secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con conseguente iscrizione e pubblicità legale.

Il patrimonio dell'Ente è indivisibile. In caso di scioglimento, estinzione e/o perdita della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), lo stesso sarà devoluto all'Associazione fondatrice C.O.N.G.E.A.V. REGIONE SICILIA, quale primo soggetto destinatario della devoluzione. In subordine, la devoluzione avverrà, previo conforme parere del C.O.N.G.E.A.V. REGIONE SICILIA congiuntamente all'Ufficio competente del RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore ovvero a fini di pubblica utilità sociale, secondo quanto previsto dagli articoli n. 8 e n. 9 del D. Lgs. n. 117/2017 e dalle disposizioni statutarie vigenti, con espressa esclusione di qualsivoglia forma di ripartizione del patrimonio tra gli associati, anche indiretta.

ARTICOLO N. 22

RISORSE ECONOMICHE E FONTI DI FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, oltre alle risorse costituenti il proprio patrimonio, potrà disporre, al fine di assicurare il regolare svolgimento della gestione ordinaria e il perseguimento delle finalità statutarie, di ogni ulteriore entrata consentita dalla normativa vigente.

In particolare, potranno concorrere alla copertura delle spese di gestione ordinaria e al funzionamento dell'ente: le quote associative, i contributi pubblici e privati, le erogazioni liberali, le donazioni e i lasciti testamentari, i proventi derivanti da attività di raccolta fondi, i rimborsi derivanti da convenzioni stipulate con enti pubblici e privati, nonché ogni altra entrata derivante dallo svolgimento di attività istituzionali, strumentali e/o accessorie consentite dal D. Lgs. n. 117/2017.

Potranno altresì concorrere alla formazione delle risorse dell'ente i proventi derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'articolo n. 06 del Codice del Terzo Settore, nonché le entrate derivanti da attività commerciali e produttive nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Resta inteso che tutte le risorse saranno destinate al perseguimento delle finalità istituzionali e alla copertura delle spese di gestione ordinaria dell'Associazione, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO N. 23

BILANCIO, SCRITTURE CONTABILI E REGIME FISCALE

L'Ente del Terzo Settore redige il bilancio di esercizio con periodicità annuale, riferito all'esercizio sociale che decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ai sensi degli artt. n. 6, n. 8, n. 13, n. 14 e n. 87 del D. Lgs. n. 117/2017, secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente, e viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio, salvo proroga nei casi consentiti dalla legge.

Il bilancio approvato è depositato a cura degli amministratori presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nei termini di legge.

Il Consiglio Direttivo assicura la corretta tenuta delle scritture contabili e documenta il rispetto del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione, ovvero, nei casi previsti, nel rendiconto per cassa o nella nota integrativa. Qualora ne ricorrano i presupposti dimensionali previsti dalla normativa vigente, il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.

Il bilancio consuntivo e preventivo, ove redatto, è depositato presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'Assemblea e sono liberamente consultabili dagli associati.

L'Ente opera senza scopo di lucro e con divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione ai sensi dell'articolo n. 8 del D. Lgs. n. 117/2017. In presenza dei requisiti di legge, l'Ente accede al regime fiscale agevolato previsto dalla normativa vigente per gli ETS.

ARTICOLO N. 24

LIBRI ASSOCIATIVI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà a predisporre la consultazione entro trenta (30) giorni dalla data della richiesta. I libri Associativi possono essere consultati solo presso i locali dell'Associazione.

ARTICOLO N. 25

CONVENZIONI CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo n. 56, comma 01, del D. Lgs. n. 117/2017 tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni Pubbliche competenti sono preventivamente deliberate dall'Organo di Amministrazione, il quale ne determina altresì contenuti, finalità e modalità di attuazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle finalità statutarie dell'ente. Le medesime convenzioni sono sottoscritte dal Presidente dell'Organizzazione, in qualità di legale rappresentante pro tempore, il quale è munito dei necessari poteri di firma. Copia di ciascuna convenzione, debitamente sottoscritta, è conservata a cura del Presidente presso la sede legale dell'Organizzazione e inserita nei registri sociali, con modalità idonee a garantirne la tracciabilità e la consultabilità da parte degli organi sociali competenti.

ARTICOLO N. 26

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

L'Ente, in conformità a quanto previsto dall'articolo n. 18 del Decreto Legislativo del 03 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (Codice del Terzo Settore), garantisce che tutti i volontari aderenti siano adeguatamente assicurati contro gli

infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente.

L'Ente si obbliga a stipulare e mantenere in vigore idonee polizze assicurative a favore dei volontari impiegati nelle attività associative, con massimali adeguati alla natura e alla tipologia delle attività svolte, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

La copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi è altresì estesa all'Ente stesso e a tutti i soggetti terzi eventualmente coinvolti o danneggiati nello svolgimento delle attività istituzionali, anche occasionali, promosse o organizzate dall'Ente.

L'Ente garantisce altresì il rispetto degli obblighi assicurativi previsti dalla normativa vigente per tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo e senza distinzione di qualifica, prestino attività di volontariato in favore dell'Ente stesso.

ARTICOLO N. 27

RETI ASSOCIATIVE, COLLABORAZIONI, SEZIONI E REGIME

L'Organizzazione di Volontariato può aderire a reti associative di cui al D. Lgs. del 03 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, nonché a reti associative di livello locale, regionale e nazionale, nel rispetto delle finalità statutarie e dei principi di autonomia, democraticità e partecipazione.

L'Organizzazione di Volontariato coopera con soggetti privati, ivi inclusi enti del Terzo Settore, associazioni, fondazioni e altri organismi senza scopo di lucro, nonché con soggetti pubblici, per il perseguimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà, nel rispetto della normativa vigente.

L'Organizzazione può stipulare accordi, convenzioni, protocolli e forme di collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzati alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali.

L'istituzione di sezioni operative o territoriali è deliberata dall'Assemblea degli associati e tali sezioni operano nel rispetto del presente Statuto e dei regolamenti interni approvati dagli organi competenti.

L'Organizzazione è costituita su iniziativa del C.O.N.G.E.A.V. REGIONE SICILIA, che assume la qualifica di Associazione Fondatrice.

In ragione di tale qualità, e ai fini della salvaguardia dell'identità originaria, degli scopi statutari e degli indirizzi fondativi dell'ente, si stabilisce che:

- 1) ogni modifica statutaria, trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, nonché ogni atto di straordinaria amministrazione avente rilevanza strutturale o identitaria dell'ente,
- 2) ogni adesione a reti associative di livello regionale o nazionale di particolare rilevanza strategica,
- 3) nonché ogni ingresso di nuovi enti associativi nella compagine organizzativa o nel sistema delle sezioni territoriali, dovrà essere previamente sottoposto al parere vincolante e all'assenso espresso del C.O.N.G.E.A.V. REGIONE SICILIA, in qualità di associazione fondatrice.

Tale assenso costituisce condizione di efficacia degli atti sopra indicati e deve essere formalizzato per iscritto.

Resta ferma la facoltà dell'Organizzazione di aderire ad ulteriori reti associative o organismi di coordinamento, purché coerenti con le finalità istituzionali e nel rispetto del presente Statuto, fermo restando quanto previsto in materia di assenso dell'Associazione Fondatrice.

ARTICOLO N. 28

COMITATI REGIONALI, INTERREGIONALI, ARTICOLAZIONI TERRITORIALI, AUTONOMIA, ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E VIGILANZA

I Comitati Regionali e Interregionali costituiscono articolazioni territoriali della struttura nazionale di **P. A. HUMANITAS EMERGENCY ODV** e rappresentano, nell'ambito del rispettivo territorio di competenza, le associate operanti a livello locale, secondo i principi di rappresentanza territoriale, sussidiarietà, unità organizzativa e coordinamento nazionale dall'associazione fondatrice C.O.N.G.E.A.V. REGIONE SICILIA.

Fanno parte di ciascun Comitato Regionale e/o Interregionale tutte le associate di P. A. HUMANITAS EMERGENCY ODV aventi sede legale e/o operativa nel territorio di riferimento.

I Comitati Regionali e Interregionali sono dotati di autonomia organizzativa e funzionale nei limiti del presente Statuto Nazionale, del Regolamento Deontologico Nazionale e della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore, fermo restando il vincolo di subordinazione ai principi, alle direttive e alle deliberazioni degli organi nazionali, che costituiscono fonte primaria dell'ordinamento associativo.

L'Associazione, in quanto struttura nazionale unitaria, può istituire, su deliberazione degli organi competenti, ulteriori articolazioni territoriali su tutto il territorio nazionale e internazionale, ivi comprese sedi operative, delegazioni, rappresentanze e uffici periferici, i quali restano in ogni caso funzionalmente e gerarchicamente subordinati alla struttura nazionale e operano nel rispetto dello Statuto Nazionale e delle deliberazioni degli organi centrali.

I Comitati Regionali e Interregionali adottano uno Statuto territoriale emanato e approvato dal livello nazionale, il quale disciplina l'organizzazione interna e il funzionamento degli stessi, nel rispetto delle specificità territoriali e con obbligo di recepire integralmente i principi fondamentali dello Statuto Nazionale.

Lo Statuto territoriale regionale e/o interregionale acquista efficacia esclusivamente previa approvazione del Consiglio Nazionale, che ne verifica la conformità allo Statuto Nazionale, ai regolamenti interni e alla coerenza con l'assetto organizzativo complessivo dell'Associazione.

Sono organi dei Comitati Regionali e Interregionali:

- a) l'Assemblea Regionale e/o Interregionale;
- b) il Consiglio Regionale e/o Interregionale;
- c) il Presidente Regionale e/o Interregionale;
- d) la Direzione Regionale e/o Interregionale;
- e) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti e/o l'Organo di Controllo ai sensi dell'articolo n. 30 del D. Lgs. n. 117/2017;
- f) il Collegio Regionale dei Probiviri, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.

Tutte le cariche negli organi territoriali sono svolte a titolo gratuito. È ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività istituzionali, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni.

In caso di inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli Statuti territoriali, dai regolamenti e/o dalle deliberazioni degli organi nazionali e/o territoriali competenti, la struttura nazionale è tenuta ad attivarsi per il ripristino del regolare funzionamento dell'organo inadempiente, potendo adottare, nei casi di grave e/o reiterata irregolarità, misure straordinarie quali il commissariamento, la sospensione delle funzioni e, nei casi più gravi, l'esclusione dall'Associazione, secondo le procedure previste dallo Statuto e dalla normativa vigente.

L'Associazione ha carattere unitario e nazionale e si fonda sul principio di centralità dello Statuto Nazionale, al quale tutte le articolazioni territoriali, regionali, interregionali, nazionali e internazionali sono inderogabilmente subordinate.

L'Associazione trae origine dal contesto territoriale della Regione Siciliana e sviluppa la propria struttura su base nazionale e internazionale, nel rispetto del principio di unitarietà organizzativa e della prevalenza dello Statuto Nazionale su ogni articolazione periferica.

ARTICOLO N. 29

ORGANI REGIONALI E INTERREGIONALI

A livello regionale e interregionale sono istituiti i seguenti organi:

- 1) Assemblea dei delegati,
- 2) Consiglio,
- 3) Presidenza,
- 4) Direzione,
- 5) Collegio dei Revisori dei Conti o Organo di controllo
- 6) Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea regionale e interregionale è composta dai delegati delle associate aventi sede nel territorio di competenza, secondo criteri stabiliti dagli statuti regionali in conformità ai principi di proporzionalità rispetto al numero delle associate e dei rispettivi soci. L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio regionale e/o interregionale, i membri dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, nonché i delegati al Congresso nazionale, propone candidature alle cariche nazionali, approva i bilanci consuntivi e preventivi e ne cura l'inoltro agli organi nazionali, non determina le quote associative regionali, ma definisce indirizzi attuativi degli obiettivi dell'ente in ambito territoriale.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto dei medesimi, purché non nella medesima giornata.

Il Consiglio regionale e/o interregionale è composto da un minimo di sette (07) ad un massimo di venticinque (25) membri, secondo quanto previsto dagli statuti territoriali. Esso dura in carica cinque (05) anni, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e la Direzione, si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del Presidente ed esercita funzioni di indirizzo operativo, gestione finanziaria e coordinamento delle attività territoriali in attuazione delle linee nazionali.

Il Presidente del Comitato regionale e/o interregionale è il legale rappresentante dell'ente nell'ambito territoriale di competenza, dirige l'attività del Comitato, cura i rapporti con le istituzioni e con il Terzo Settore e assicura il raccordo con la Presidenza nazionale, dalla quale può ricevere specifiche deleghe.

La Direzione regionale e/o interregionale è composta da tre (03) a nove (09) membri, inclusi Presidente e Vicepresidente, e può comprendere componenti esterni nei limiti di un terzo della composizione complessiva. Essa coadiuva il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e nei rapporti con gli organi nazionali.

Il controllo amministrativo e contabile è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre (03) membri effettivi e due (02) supplenti, anche non soci, ovvero, ricorrendone i presupposti di legge di cui al D. Lgs. n. 117/2017, ad un Organo di controllo anche monocratico. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente e vigila sulla regolarità della gestione e sulla corretta redazione del bilancio.

La funzione di garanzia e disciplina è attribuita al Collegio dei Probiviri, composto da tre (03) o cinque (05) membri, tra i quali è eletto il Presidente, competente a decidere sui ricorsi avverso provvedimenti disciplinari e sulle controversie interne secondo le

previsioni statutarie regionali e interregionali.

Tutti gli organi operano nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza, partecipazione e conformità al Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017. Tutte le norme contenute nel presente articolo sono riportate ed illustrate nello Statuto che il livello nazionale emetterà per la sede territoriale, in conformità al D. Lgs. n. 117/2017, e rimangono sottoposte al controllo, alla supervisione e alla visione piena, generale e permanente dell'Organo nazionale competente e dall'associazione fondatrice C.O.N.G.E.A.V. REGIONE SICILIA.

ARTICOLO N. 30

FUNZIONI DI GARANZIA, INDIRIZZO E VIGILANZA DELL'ENTE FONDATORE

L'Associazione "PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS EMERGENCY ODV", quale Servizio Operativo Sanitario del Corpo Nazionale Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie Regione Sicilia nonché Associazione Costituente e/o Fondatrice dell'Ente, è riconosciuta quale soggetto promotore e referente istituzionale per le finalità statutarie.

In ragione del ruolo svolto nella fase costitutiva, alla medesima è attribuita la funzione di garante dell'identità associativa e dei principi ispiratori, con compiti di indirizzo generale, impulso e supporto al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può svolgere attività di raccordo, monitoraggio e formulazione di osservazioni e raccomandazioni non vincolanti, finalizzate alla coerenza delle attività dell'Ente e degli enti aderenti rispetto allo Statuto e alla normativa del Terzo Settore.

Le suddette funzioni sono esercitate nel rispetto dell'autonomia degli organi dell'Ente e non comportano poteri gestori o sostitutivi.

Nell'esercizio di tale funzione, l'Associazione Fondatrice:

- a) promuove l'unitarietà degli indirizzi associativi e il coordinamento delle attività svolte dall'Associazione e dalle sue articolazioni territoriali;
- b) verifica il rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e dei principi ispiratori dell'Associazione;
- c) può richiedere agli organi sociali informazioni, relazioni, documenti, verbali, bilanci e ogni altro atto necessario per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza statutaria;
- d) formula indirizzi, raccomandazioni e pareri destinati agli organi associativi e alle strutture territoriali, finalizzati ad assicurare il corretto perseguimento delle finalità istituzionali;
- e) può segnalare agli organi competenti eventuali situazioni di irregolarità amministrativa, organizzativa e/o gestionale, richiedendo l'adozione delle misure ritenute necessarie.

L'Associazione Fondatrice designa un proprio rappresentante quale Garante dell'Identità Associativa, il quale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, con facoltà di intervento e verbalizzazione delle proprie osservazioni.

Qualora l'Associazione Fondatrice accerti situazioni gravemente pregiudizievoli per il perseguimento delle finalità statutarie, può richiedere motivatamente la convocazione degli organi competenti affinché valutino l'adozione dei provvedimenti necessari.

Le articolazioni territoriali, le sezioni, le delegazioni e gli organismi periferici dell'Associazione operano nel rispetto degli indirizzi generali approvati dagli organi associativi e sono tenuti a collaborare con l'Associazione Fondatrice nello svolgimento delle attività di verifica e coordinamento.

Le modifiche delle disposizioni statutarie concernenti le finalità istituzionali, i principi fondamentali dell'Associazione, l'assetto della rete territoriale e il presente articolo sono sottoposte al preventivo parere dell'Associazione Fondatrice, da acquisire prima della deliberazione assembleare.

ARTICOLO N. 31

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti e le norme regolamentari adottate dal Consiglio Nazionale, le quali, nei limiti di legge, si intendono vincolanti per tutti gli associati e parti dell'ordinamento interno dell'Associazione.

Le norme regolamentari, le deliberazioni del Consiglio Nazionale e gli atti del Presidente Nazionale, adottati nell'ambito delle rispettive competenze statutarie, hanno efficacia obbligatoria nei confronti di tutti gli associati, salvo i soli casi di nullità e/o annullabilità previsti inderogabilmente dalla legge.

Tutte le controversie comunque inerenti, connesse e/o conseguenti all'interpretazione, applicazione, esecuzione e validità del presente Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni degli organi associativi e di ogni atto comunque riconducibile alla vita associativa, sono devolute alla competenza esclusiva e inderogabile del Foro di Catania.

È espressamente esclusa ogni diversa competenza territoriale, salvo i casi in cui la legge preveda in modo inderogabile una competenza diversa e non derogabile dalle parti.

Gli associati, con l'adesione all'Associazione, accettano espressamente la disciplina statutaria e regolamentare, nonché le deliberazioni degli organi sociali, rinunciando a sollevare eccezioni di incompetenza territoriale diversa da quella qui stabilita, nei limiti consentiti dalla legge.

Resta salva la possibilità di impugnazione degli atti nei soli termini, forme e limiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni, senza effetto sospensivo automatico, salvo diversa e motivata decisione dell'autorità competente.

L'eventuale invalidità e/o inefficacia di singole clausole non comporta la nullità dell'intero Statuto, che resta valido ed efficace per la parte residua.

ARTICOLO N. 32

NORMA TRANSITORIA E REGIME FISCALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo del 03 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), del Codice civile e della normativa vigente in materia. L'Ente si adegua automaticamente alle disposizioni inderogabili sopravvenute e ai relativi provvedimenti attuativi. All'Ente si applicano, ricorrendone i presupposti di legge, le agevolazioni fiscali previste dall'articolo n. 82 del D. Lgs. n. 117/2017, con particolare riferimento all'esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro e da ogni altro tributo indiretto sugli atti, documenti, istanze e provvedimenti posti in essere e/o ricevuti dall'Ente, nei limiti e secondo le condizioni ivi previste.

* * * * *

Il presente Statuto, composto da n. 32 (trentadue) articoli e redatto su n. 24 (ventiquattro) pagine in carta resa legale ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, previa lettura, dispensa dalla quale è stata espressamente richiesta e consentita nei limiti di legge. Lo Statuto risulta debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea Straordinaria Costituente, i quali ne attestano la conformità al testo approvato dall'Assemblea stessa. I componenti dichiarano di averne piena conoscenza e di

approvarne integralmente il contenuto, confermandolo e ratificandolo in ogni sua parte. Ai sensi degli articoli n. 2699 e seguenti del Codice Civile e delle disposizioni vigenti in materia di atti pubblici, prende atto della regolarità formale dello Statuto e della sua conforme approvazione da parte dell'organo assembleare competente. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile, con particolare riferimento agli articoli n. 14 e seguenti per gli enti associativi, ove compatibili, nonché ogni altra disposizione normativa vigente e applicabile alla specifica natura dell'ente, i relativi regolamenti di attuazione e i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. Trattandosi di Organizzazione di Volontariato (ODV) disciplinata dal D. Lgs. del 03 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), il presente atto e il relativo Statuto beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo n. 82, comma 05, del medesimo decreto legislativo e, pertanto, sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, ove dovuta in misura fissa, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

Letto, sottoscritto e confermato in Riposto (Catania), il 01 luglio 2026.

f.to il geom. Salvatore Orazio Antonio Leonardi, n.q. Presidente dell'Assemblea

f.to la sig.ra Angela Pennisi, n.q. di Segretaria dell'Assemblea

* * * * *

Il sottoscrittenti con la corrente dichiarazione, dichiarano in qualità di soci dell'Associazione **"PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS EMERGENCY ODV"** quale **SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO DEL CORPO NAZIONALE GUARDIE ECOLOGICHE AMBIENTALI VOLONTARIE REGIONE SICILIA**, di essere i componenti del Consiglio Direttivo, di riconoscere, di avvalorare e di sottoscrivere lo Statuto, la carica conferita, impegnarsi a esercitare le relative funzioni nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti associativi e della normativa vigente, assumendosi i diritti e gli obblighi connessi all'incarico e attestando l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza previste dalla legge e/o dalle disposizioni associative.

f.to il Presidente, geom. Leonardi Salvatore Orazio Antonio

f.to il Vicepresidente, geom. Raineri Antonino

f.to il Segretario, sig. Leonardi Piero

f.to il Tesoriere, sig. Leonardi Gianvito

f.to I° Consigliere, sig. Licciardello Kevin

f.to II° Consigliere, sig.ra Pennisi Angela

f.to III° Consigliere, sig. Nastasi Salvatore Matteo